

Programma di contributi per esigenze di tutela ambientale connesse alla minimizzazione dell'intensità e degli effetti dei campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici

Chiarimenti interpretativi in ordine alle procedure di ammissione a contributo (articolo 6, comma 2, RIN-DEC-2016-0000072 del 28/06/2016)

PRIMO GRUPPO

FAQ (Frequently Asked Questions)

1. Nell'elenco delle spese rendicontabili si parla di prestazioni professionali, ma non esplicitamente di personale: è rendicontabile il personale a tempo determinato assunto con bando specifico sulla voce "altro"?

R. Non appaiono rinvenirsi motivi ostativi per prevedere la possibilità per la Regione, quale soggetto beneficiario del finanziamento, di ricorrere a professionalità appositamente selezionate nel rispetto della normativa di settore, qualora le risorse umane necessarie per l'attuazione dei progetti non fossero rinvenibili al proprio interno, ovvero nella organizzazione strutturale dei propri enti strumentali che sono eventualmente chiamati a concorrere alla realizzazione del progetto (es.: Agenzie regionali per la protezione dell'ambiente).

Infatti, il ricorso da parte degli Enti locali a consulenze e collaborazioni esterne altamente qualificate è consentito dall'art. 110, comma 6 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 (T.U.EE.LL.), il quale prevede che “*per obiettivi determinati e con convenzioni a termine*” i regolamenti delle autonomie territoriali possono “*prevedere collaborazioni esterne ad alto contenuto di professionalità*”, nonché dall'art. 7, comma 6 del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, intitolato “*Gestione delle risorse umane*”, il quale prevede che le amministrazioni pubbliche per esigenze cui non possono far fronte con personale in servizio possono conferire incarichi individuali, con contratti di lavoro autonomo, ad esperti di particolare e comprovata specializzazione anche universitaria, in presenza di precisi presupposti di legittimità.

Il ricorso alle collaborazioni esterne si giustifica, pertanto, in presenza della impellente necessità di far fronte ad una esigenza di carattere eccezionale e

peculiare che comporta il ricorso a competenze specifiche non rinvenibili all'interno della struttura; diversamente, l'amministrazione è tenuta ad utilizzare le risorse di cui dispone, oppure – secondo la norma – a tenere conto delle mutate necessità in sede di programmazione triennale dei fabbisogni, eventualmente ricorrendo alle procedure di progressione verticale od orizzontale.

2. Possono essere rendicontate le ore di straordinario del personale dipendente per lo svolgimento dei progetti?

R. In linea di principio non vi sono motivi ostativi che lo impediscano.

Appare, tuttavia, doveroso sottolineare che il programma di contributi istituito dal D.D. n. 72/2016 disciplina l'utilizzo delle risorse che la legge n. 36/2001 mette a disposizione delle Regioni per l'esercizio di competenze "proprie" in materia di protezione delle esposizioni a campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici. Ne consegue che, all'atto pratico, sia difficile immaginare che attività istituzionali delle Regioni che dovrebbero essere utilmente essere svolte dal personale nell'ordinario orario lavorativo possano essere assicurate, e quindi rendicontate, con lavoro straordinario.

Pertanto, qualora dovesse rinvenirsi tale necessità, la predetta esigenza dovrebbe essere adeguatamente motivata e giustificata nel corpo del progetto presentato (nella voce "altre spese"), al fine di valutarne la coerenza e compatibilità con le altre componenti, economiche e non, della proposta.

Né tale esigenza appare in termini assoluti contrastare con la coesistenza dell'ipotesi di cui alla FAQ n. 1. allorché per lo sviluppo di altre linee di attività contenute nel progetto la Regione debba ricorrere a professionalità esterne appositamente selezionate nel rispetto della normativa di settore.

3. Il costo della strumentazione utilizzata nel progetto può essere rendicontato completamente o solo il suo ammortamento per l'uso e per la durata nel progetto?

R. L'articolo 7, comma 2 del D.D. n. 72/2016 che fa espresso riferimento all' "acquisto di strumentazione di misura funzionale alle attività" e all' "acquisto di hardware e/o software e degli applicativi funzionali alle attività", senza specificare che i costi ammissibili siano da riferirsi al solo periodo d'uso (ammortamento) ma vincolandoli, piuttosto, alla loro "funzionalità" nei confronti delle attività da

realizzare.

Si precisa, pertanto, che possono essere messi a carico del programma i costi dell'intera strumentazione acquistata, e non solo i costi di ammortamento correlati al periodo d'uso per lo svolgimento del progetto, purché il suo impiego risulti funzionale e necessario, anche successivamente alla conclusione del progetto finanziato, per lo svolgimento di attività strettamente connesse con l'attuazione della legge n. 36/2001 da parte delle Regioni.

4. Le prestazioni rese da ARPA nei confronti della Regione sono configurate come esterne o, essendo le ARPA enti regionali, tali risorse sono spese da ARPA per conto e in nome della Regione tramite specifica convenzione e quindi esulano dal calcolo del 50% poste a limite delle prestazioni esterne?

R. Nel disciplinare le modalità di erogazione del contributo assegnato agli enti beneficiari (Regioni), l'articolo 7 del D.D. n. 72/2016 prevede al comma 2 una elencazione esemplificativa di spese che potranno essere ammesse a contributo a titolo di ristoro dei costi sostenuti dalla Regione. In particolare, è previsto un limite "di norma" del 50% per il ricorso a prestazioni esterne, poi nell'inciso indicate in via esemplificativa quali consulenti, professionisti, società di servizi, ecc..

Fermo restando quanto considerato in risposta alla FAQ n. 1 circa il ricorso a consulenze e collaborazioni esterne, è opportuno precisare che la natura giuridica dei rapporti tra ARPA e Regione trova disciplina nel cd "rapporto di strumentalità" di cui all'articolo 3 della legge n. 61/94 e s.m.i., in relazione al quale le ARPA vengono delegate dalle Regioni, che le hanno istituite mediante propri atti normativi, allo svolgimento di specifiche attività di interesse regionale in relazione alle quali le regioni medesime hanno attribuito alle suddette agenzie o alle loro articolazioni territoriali le funzioni, il personale, i beni mobili e immobili, le attrezzature e la dotazione finanziaria dei presidi multizonali di prevenzione, nonché il personale, l'attrezzatura e la dotazione finanziaria dei servizi delle unità sanitarie locali adibiti alle attività.

Le suddette Agenzie regionali e provinciali, pur essendo dotate di autonomia tecnico-giuridica, amministrativa e contabile, sono tuttavia poste sotto la vigilanza della Regione e si ritiene, conseguentemente, per quanto tutto osservato, che possano essere escluse dal limite del 50% previsto per il ricorso a servizi di assistenza tecnica esterna.

Poiché il tema dell'affidamento da parte delle pubbliche amministrazioni a soggetti estranei di incarichi di studio, di ricerca o di consulenza costituisce da tempo uno

degli argomenti al centro dell'attenzione politico-istituzionale e dell'opinione pubblica, in relazione alle esigenze di contenimento della spesa pubblica e alla garanzia della trasparenza e della meritocrazia nella selezione dei collaboratori delle pubbliche amministrazioni, le motivazioni del ricorso a strutture terze dovranno trovare adeguata motivazione nel corpo dell'istanza proposta.

5. Nella voce "altro" si possono inserire i corsi di aggiornamento, la partecipazione a seminari, congressi e attività di disseminazione finalizzati alla presentazione dei risultati del progetto e confronto con il mondo scientifico e le forze sociali (imprenditoria), per i necessari feedback rispetto all'evoluzione del progetto stesso e per la presentazione dei risultati finali?

R. Sul punto appare opportuno fare i debiti distinguo tra *corsi di aggiornamento o formazione in genere*, per i quali, in linea di principio, non sussistono motivi ostativi qualora si appalesino necessari per addestrare l'utenza all'uso di strumentazione tecnologicamente aggiornata o altre funzioni necessarie e strettamente connesse alla esecuzione del progetto finanziato, dalla *partecipazione a seminari e congressi* che non appare coerente con le finalità del Programma CEM, che è indirizzato più alla realizzazione di qualcosa di "concreto" piuttosto che ad attività di ricerca e studio.

Diverso ancora è il caso di *seminari e congressi* organizzati in proprio a scopo di "disseminare" metodologie e protocolli utilizzati, risultati conseguiti e altri elementi conoscitivi di interesse comune. In tale caso, qualora i relativi costi non venissero posti a carico di un finanziamento istituzionale proprio o di soggetti terzi (ipotesi consigliata), la relativa spesa potrà essere posta a carico del finanziamento ministeriale esclusivamente se venga mantenuta entro limiti fisiologicamente coerenti con il valore complessivo del progetto e se risulti comunque funzionale alla realizzabilità stessa del progetto presentato per il finanziamento.

Per ulteriori precisazioni al riguardo si veda la FAQ n. 6.

6. Possono essere previste azioni congiunte, anche con la collaborazione di ISPRA, per ottenere risultati omogenei e sinergie efficaci (per esempio a corsi di formazione congiunti, eventi di confronto, riunioni di coordinamento, ecc.)?

R. La valutazione dei progetti presentati dalle Regioni, effettuata dal Ministero con il supporto di ISPRA, come specificato all'art. 10 del D.D. n. 72/2016, sarà volta a garantire che gli stessi rispettino le condizioni poste dal medesimo

provvedimento, e che rappresentino la migliore proposta sotto il profilo ambientale, rispetto alle altre possibili; circostanza, quest'ultima, da desumersi dalle informazioni rese dalle stesse Regioni proponenti.

Saranno, pertanto, positivamente valutate e adeguatamente valorizzate azioni omogenee e sinergiche poste in essere dalle Regioni, soprattutto laddove presentino caratteri di sussidiarietà nei confronti di realtà regionali che hanno conseguito, nell'ambito del *Programma CEM*, contributi di minore spessore finanziario.

L'eventuale coinvolgimento di ISPRA, in particolare, per la realizzazione di azioni congiunte volte a ottimizzare i risultati e conseguire possibili sinergie, anche in vista di attività future, non solo si ritiene consentito, ma considerato un apporto importante anche alla luce delle nuove funzioni allo stesso attribuite ai sensi dell'art. 3 della legge n. 132/2016, di prossima entrata in vigore.

7. E' prevista l'emanazione di una linea guida per la rendicontazione delle spese in modo da avere riferimenti certi che evitino possibili difficoltà nella rendicontazione delle spese sostenute?

R. Anche in relazione alle diverse tipologie di progetti da poter ammettere a finanziamento, allo stato non è prevista alcuna iniziativa di tale direzione, in quanto le modalità di presentazione del progetto e di rendicontazione delle spese sostenute sono illustrate all'Allegato B del D.D. n. 72/2016. Eventuali richieste di ulteriori chiarimenti potranno essere presentate dai soggetti beneficiari dei finanziamenti durante tutto il corso di esecuzione degli interventi al Ministero, che ne pubblicherà i riscontri sul proprio sito istituzionale entro 10 giorni dalle richieste.

Quanto sopra non esclude che in presenza di una articolata proposta di rendicontazione trasmessa da un soggetto beneficiario e positivamente valutata dal Ministero, una volta pubblicata sul sito istituzionale tra le FAQ essa possa essere validamente utilizzata quale riferimento anche da altri soggetti finanziati.

8. Sono disponibili aggiornamenti relativamente all'emanazione dei decreti sulle modalità di inserimento dei dati nel catasto elettromagnetico nazionale?

R. Con riferimento al decreto di definizione delle modalità di inserimento nel catasto nazionale dei campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici dei dati relativi

alle linee elettriche appartenenti alla Rete di trasmissione nazionale (RTN) allo stato è in fase di predisposizione, in collaborazione con l'ISPRA, un Protocollo di intesa con il gestore nazionale del RTN Terna, atto propedeutico all'emanazione dello stesso.

Per quanto concerne, invece, il decreto di definizione delle modalità di inserimento nel catasto nazionale dei campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici relativo agli impianti radioelettrici per usi civili di telecomunicazioni, non risultando necessario un tale atto propedeutico, si è attivata la procedura volta all'acquisizione del previsto concerto con il MISE ai fini dell'emanazione dello stesso.

9. *Da quando viene conteggiato l'inizio dell'attività (comma 2, lettera c) dell'art. 4 del D.D. n. 72/2016)? Ai fini del calcolo della durata del progetto rispetto al termine di conclusione stabilito dal comma 2, lettera e) dell'articolo 4, si possono escludere dal computo i tempi di espletamento della gara e selezione dell'aggiudicatario? Si fa presente, infatti, che la tempistica relativa alla realizzazione di un progetto è correlata a convenzioni o gare esterne e deve tener conto dei tempi di assegnazione delle suddette gare. Si rammentano, al proposito, le tempistiche delle convenzioni Consip, che rappresenta l'unico canale di acquisizione per esempio dei servizi di sviluppo di sistemi informativi.*

R. Il termine di conclusione del progetto, previsto in 18 mesi dall'inizio delle attività, è riferito al tempo necessario per il raggiungimento dei risultati attesi dalla sua realizzazione.

In questa ottica, il progetto proposto può ben prevedere che la decorrenza delle attività, e quindi del termine dei diciotto mesi, inizi dall'avvenuto approvvigionamento del materiale di strumentazione, o dall'avvenuto completamento delle operazioni per l'assunzione del personale necessario per l'esecuzione delle attività, o ancora, qualora necessari del contributo di risorse proprie o provenienti da soggetti terzi, di una pianificazione di più ampio respiro, da valutarsi quindi in sede di presentazione dell'istanza di ammissione a contributo.

Si tratta, in altre parole, di ammettere l'esclusione dal computo dei termini di conclusione di tutte quelle attività propedeutiche ad assicurare la presenza presso la struttura beneficiaria del finanziamento, o presso quella da essa eventualmente delegata, delle dotazioni strumentali necessarie per la stessa realizzabilità del progetto presentato, ferma restando la necessità che tale impostazione progettuale risulti debitamente motivata e giustificata nella istanza di finanziamento.

In merito a tale argomento appare opportuno ricordare, come già specificato nelle premesse e nel dispositivo del D.D. n. 72/2016, che le risorse economiche destinate a finanziare l'attuazione del "Programma CEM" sono cadute nella quasi totalità in perenzione amministrativa. Questo comporterà che il trasferimento delle quote di contributo maturate dai soggetti beneficiari del finanziamento sarà subordinato alla riassegnazione delle corrispondenti risorse sul bilancio ministeriale da parte del Ministero dell'economia e delle finanze, con possibili tempi di attesa nell'ordine anche di 3-6 mesi. Tanto si riferisce, anche al fine di consentire una congruente programmazione finanziaria da parte dei soggetti beneficiari del contributo.